



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MERLINO	GIUSEPPE	Presidente
☐	ZUCCHETTO	CESARE	Relatore
☐	DI BELLA	GIANNI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 741/13
depositato il 26/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQO IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQO IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TYQO IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 741/13

UDIENZA DEL

15/12/2014

ore 15:30

SENTENZA

N°

78/01/15

PRONUNCIATA IL:

15.12.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 FEB. 2015

Il Segretario

Sig. Angelo MANCUSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente propone ricorso contro l'avviso di accertamento notificato il 26.2.13 con cui l' / , per l'anno d'imposta 2008:

- a) riprendeva a tassazione la somma di € 99.484,00; ciò conseguiva al fatto che all'interno del computer in uso alla società veniva rinvenuto un file indicante le rimanenze finali al 31.12.2008 in € 381.904,00, a fronte dell'importo dichiarato di € 461.600,00, con relativa imputazione della differenza a cessione di beni senza l'emissione del prescritto documento fiscale, cui si aggiungeva la percentuale di ricarico determinata nella misura del 24,83%;
- b) riprendeva a tassazione l'importo di € 29.145,00 formalmente imputato dal contribuente a sopravvenienze attive non tassabili;
- c) riprendeva a tassazione l'importo di € 50.412,14 quale differenza tra la somma di € 50.000,00 imputata ad interessi passivi indeducibili e quella accertata di € 100.412,14;
- d) rilevava l'indebita deduzione del costo di € 1.698,70 per canone di leasing, in quanto afferente l'anno d'imposta 2009.

Assume:

- quanto al rilievo sub a).

Il file rinvenuto altro non era che una bozza di lavoro priva di alcun valore probatorio.

In ogni caso, costituisce solo un elemento indiziario privo di alcun riscontro.

Parimenti errata è la ricarica applicata, priva di attendibili riscontri in ordine alla natura della merce assertivamente venduta.

L'accertamento si risolve, sul punto, in una motivazione meramente apparente.

L'eventuale esistenza di una misura minore di rimanenze finali si sarebbe dovuta tradurre in una diminuzione dell'utile di bilancio, ma ciò non è stato.

- quanto al rilievo sub b).

La questione attiene ad una situazione anomala verificatasi con 5 clienti che avevano restituito le merci cedute e fatturate. L'importo della fatture è stato rettificato nelle scritture contabili alla voce, erronea, di sopravvenienza e non di minusvalenza. In sede di redazione del Mod. Unico la società ha ritenuto di compensare tali registrazioni inserendo in compensazione, al rigo RF54, l'importo di € 29.145,40 così da bilanciare il dato.

- quanto al rilievo sub c).

La società rileva la correttezza del calcolo operato dall' / , purtuttavia evidenzia che la norma, l'art.96 TUIR, era stata modificata con la L. n.244/2007 e le relative istruzioni ministeriali sono state emesse solo il 21.4.2009, nella stessa data in cui la società approvava il bilancio. Invoca, perciò, la ragione di esenzione dalla sanzione disciplinata dall'art.10 dello Statuto del contribuente.

La ricorrente eccepisce, altresì, l'errata applicazione delle sanzioni.

Da un lato, evidenzia che vengono applicate le sanzioni afferenti avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 le cui impugnazioni sono ancora pendenti.

Dall'altro, contesta l'applicabilità, nella fattispecie, del comma 5 dell'art.12 D. L.vo n.472/97, difettando l'identità dell'indole delle violazioni commesse nei diversi anni, non essendovi un contesto di continuazione.

L'Agenzia deduce:



il valore di prova del prospetto extra-contabile rinvenuto nel computer della società, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che si riferisce all'impresa ed il suo contenuto riguarda tutti i beni e prodotti da questa utilizzati, mentre dall'esame del libro degli inventari non si rileva la consistenza di beni raggruppati per categoria omogenea ed il valore attribuito a ciascuna categoria; il rinvenimento della documentazione contabile importa l'inversione dell'onere probatorio;

la percentuale di ricarico applicata è stata ottenuta dagli stessi dati di bilancio della società; quanto alle sopravveniente attive non tassabili, rileva che la parte non prova la non tassabilità della sopravvenienza, non risultando l'emissione di alcuna nota di credito per ciò che si assume essere una restituzione di merce;

la legittimità dell'applicazione della sanzione quanto alla indeducibilità degli interessi.

All'udienza del 15.12.2014, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla questione sopra indicata sub a).

Il file rinvenuto ed acquisito in sede di verifica costituisce, di per sé, un unico documento, in quanto tale idoneo ad integrare, secondo le conseguenze giuridiche che la prevalente giurisprudenza di legittimità riconnette al rinvenimento di documentazione extra-contabile, un elemento indiziario dotato di gravità, precisione e concordanza. Invero, l'unicità del documento impedisce di ritenere che esso "concordi" con altri dati extracontabili (che non vengono peraltro neppure enunciati dall'ufficio accertatore). Invero, la documentazione extra-contabile, per integrare la presunzione di effettiva veridicità della stessa, rispetto alla documentazione contabile "ufficiale" dell'impresa, deve essere comunque costituita da una pluralità di dati contabili, pluralità la cui reciproca integrazione consente di ritenere perfezionata la prova indiziaria della effettiva sussistenza e verità del dato extra-contabile.

Come cennato, nella fattispecie concreta, la singolarità del documento impedisce di ritenere l'esistenza di una "documentazione contabile" in senso proprio e pertanto di porre legittimamente a base dell'accertamento il dato risultante da tale singolo documento.

Va pertanto annullato l'avviso di accertamento impugnato laddove recupera a tassazione l'importo, per corrispettivi evasi, di € 99.484,00, oltre all'i.v.a. di € 19.897,00.

Quanto al rilievo sub b), le spiegazioni fornite dalla ricorrente appaiono logicamente motivate (appare, effettivamente, incongruo che dalle schede contabili emerga un debito nei confronti del cliente) ed, invero, appare ragionevolmente probabile una erronea annotazione delle appostazioni nel conto economico, poi corrette in sede di dichiarazione, piuttosto che un occultamento di base imponibile. Va pertanto annullato, in parte qua, l'atto impugnato.

Quanto alla questione sub c).

La ricorrente contesta la sola applicazione della sanzione, invocando il disposto del comma 3 dell'art.10 L. n.212/2000. Rileva che la norma dell'art.96 d.p.r. n.917/1986 era stata modificata con la L. n.244/2007 ma che solo il 21.4.2009, in data pressoché contemporanea all'approvazione del bilancio, la circ. min. n.19 aveva fornito le necessarie delucidazioni.

La commissione osserva che la modificazione dell'art.96 cit. non incide sulle appostazioni in bilancio degli interessi passivi, quanto sulla determinazione del quantum degli interessi passivi che possono essere dedotti dal reddito ai fini dell'imposizione diretta. Ciò posto, risulta che la dichiarazione dei redditi mod. Unico è stata trasmessa il 1.10.2009, ad apprezzabile distanza temporale dall'emanazione della circ.re min. succitata, talché la questione poteva essere, con l'ordinaria diligenza, correttamente valutata dal contribuente.



Infine, la ricorrente lamenta un'erronea applicazione delle sanzioni.

Il rilievo è fondato. Invero, l'Agenzia ha applicato la maggiorazione di cui al co.5 dell'art.12 D. L.vo n.472/1997, maggiorazione non dovuta, in quanto oggetto dell'avviso di accertamento impugnato non sono violazioni attinenti a periodi d'imposta diversi, bensì attinenti allo stesso periodo d'imposta relativo all'anno 2008. Peraltro, sullo specifico motivo di ricorso la difesa dell'Agenzia nulla ha osservato, sicchè va ritenuta la mancata contestazione.

La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.
la commissione tributaria

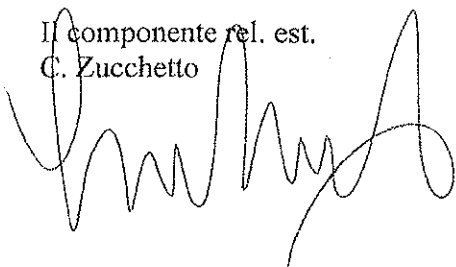
annulla l'avviso di accertamento impugnato, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta con il n.TY~~XXXXXX~~ in data 20.2.2013, nella parte in cui recupera a tassazione: a) corrispettivi per € 99.484,00, oltre all'i.v.a. di € 19.897,00; b) sopravvenienze attive per € 29.145,00; nonché nella parte in cui applica la maggiorazione della sanzione prevista al comma 5 dell'art.12 del D. L.vo n.472/1997;

compensa le spese.

Dispone che l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta provveda a rideterminare, a seguito della superiore pronuncia, quanto dovuto dalla società ricorrente.

Caltanissetta, 15 dicembre 2014

Il componente rel. est.
C. Zucchetto



Il Presidente
G. Merlino

